IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Aurelio MARGUERETTAZ

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, lì

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Région Autonome Vallée d'Aoste
Gouvernement régional

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Giunta regionale

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 20 novembre 2026

In Aosta, il giorno venti (20) del mese di novembre dell'anno duemilaventisei con inizio alle ore sette e trenta minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Aurelio MARGUERETTAZ

e gli Assessori

Giulio GROSJACQUES - Vice-Presidente

Mauro BACCEGA

Speranza GIROD

Erik LAVEVAZ

Leonardo LOTTO

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Laurent VIERIN

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura Segreteria della Giunta, Sig. Massimo BALESTRA.

È adottata la seguente deliberazione:

N. **1348** OGGETTO :

APPROVAZIONE DEI CRITERI APPLICATIVI PER LA CONCESSIONE DELLE MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE PER FRONTEGGIARE L'AUMENTO DEI COSTI, LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE E LE DIFFICOLTÀ DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO NELL'ANNO 2026, AI SENSI DELLA L.R. 16/2026.

L'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Speranza Girod, richiama la legge regionale 12 novembre , n. 16 (Misure urgenti di sostegno alle imprese agricole per fronteggiare l'aumento dei costi, la riduzione della produzione e le difficoltà di approvvigionamento idrico nell'anno 2026), che detta disposizioni urgenti in materia di contributi alle imprese agricole operanti sul territorio regionale, dirette all'abbattimento dei maggiori costi di produzione, alla compensazione degli effetti economici derivanti dalla riduzione della produzione foraggera e al ristoro delle maggiori spese sostenute per l'approvvigionamento idrico e per la demonticazione anticipata dagli alpeggi, dovuti alla grave situazione di carenza idrica determinatasi nel corso della stagione primaverile ed estiva 2026.

Precisa, nello specifico, che gli articoli 3, 4 e 5 della sopraccitata legge prevedono rispettivamente la concessione di un bonus una tantum per fronteggiare la riduzione diffusa della produzione foraggera e l'aumento dei costi, di un contributo straordinario per fronteggiare la demonticazione anticipata dei capi dagli alpeggi e di un contributo straordinario per investimenti funzionali all'approvvigionamento idrico.

Fa presente che i contributi previsti saranno concessi in *de minimis* agricolo ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

Precisa che l'articolo 8 della legge demanda alla Giunta regionale l'approvazione, con proprie deliberazioni, per ciascuna misura di sostegno, degli ulteriori aspetti procedurali, importi minimi e massimi concedibili, documentazione richiesta, criteri di priorità e di riduzione proporzionale degli aiuti in caso di insufficienza delle risorse disponibili, nonché modalità di raccordo con il fascicolo aziendale, le banche dati regionali e nazionali pertinenti, il Registro delle concessioni in SIAN e gli altri sistemi informativi rilevanti.

Fa presente che i competenti uffici hanno predisposto una bozza dei criteri applicativi per la concessione delle tre diverse tipologie di contributo sopraelencate.

Propone pertanto di approvare i criteri applicativi per la concessione del bonus una tantum per fronteggiare la riduzione diffusa della produzione foraggera e l'aumento dei costi, del contributo straordinario per fronteggiare la demonticazione anticipata dei capi dagli alpeggi, nonché del contributo straordinario per investimenti funzionali all'approvvigionamento idrico, contenuti rispettivamente negli allegati 1, 2 e 3 alla presente deliberazione.

LA GIUNTA REGIONALE

preso atto di quanto riferito dall'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Speranza Girod;

vista la l.r. 16/2026;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 313 in data 27 marzo 2026, concernente l'approvazione del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2026/2028, l'attribuzione a decorrere dal 1° aprile 2026 delle quote di bilancio alle Strutture dirigenziali e la conferma delle disposizioni applicative di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1680 in data 30 dicembre 2025;

considerato che il Coordinatore del Dipartimento agricoltura dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali ha rilasciato parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Speranza Girod;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1) di approvare i criteri applicativi disciplinanti le modalità di concessione del bonus una tantum per fronteggiare la riduzione diffusa della produzione foraggera e l'aumento dei costi, del contributo straordinario per fronteggiare la demonticazione anticipata dei capi dagli alpeggi, nonché del contributo straordinario per investimenti funzionali all'approvvigionamento idrico, previsti dagli articoli 3, 4 e 5 della l.r. 16/2026, contenuti rispettivamente negli allegati 1, 2 e 3 parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

2) di dare atto che i contributi di cui ai presenti criteri trovano copertura nei limiti delle disponibilità di bilancio assegnate ai seguenti capitoli del bilancio finanziario gestionale della Regione, per il triennio 2026/2028:
   - U0030050 "Trasferimenti correnti a imprese agricole per la demonticazione anticipata dei capi dagli alpeggi";
   - U0030051 "Contributi agli investimenti a imprese agricole funzionali all'approvvigionamento idrico";
   - U0030052 "Contributi agli investimenti a proprietari di alpeggi e mayen funzionali all'approvvigionamento idrico";
   - U0030049 "Trasferimenti correnti a imprese agricole per la riduzione diffusa della produzione foraggera e l'aumento dei costi";

3) di dare atto che la costituzione della commissione tecnica di cui agli allegati 1 e 3 non comporta oneri a carico del bilancio regionale in quanto i componenti svolgono l'attività nell'ambito delle proprie funzioni;

4) di dare atto che tali contributi saranno concessi in *de minimis* agricolo ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1408/2013;

5) di demandare agli uffici del Dipartimento agricoltura e risorse naturali la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione del testo dei criteri applicativi approvati con la presente deliberazione.

ALLEGATO N. 1 ALLA DGR N. 1348 DEL 20/11/2026

DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA CONCESSIONE DEL BONUS UNA TANTUM PER FRONTEGGIARE LA RIDUZIONE DIFFUSA DELLA PRODUZIONE FORAGGERA E L'AUMENTO DEI COSTI, PREVISTO DALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 2026, N. 16

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E TIPOLOGIA D'INTERVENTO

1. Le presenti disposizioni disciplinano, in attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 12 novembre 2026, n. 16, di seguito denominata "legge", i criteri e le modalità per la concessione di un bonus una tantum alle imprese agricole operanti nel territorio regionale, finalizzato a fronteggiare la riduzione diffusa della produzione foraggera e l'aumento dei costi determinati dagli effetti della siccità verificatasi nell'anno 2026.
2. L'intervento consiste nella concessione di un aiuto a fondo perduto, determinato sulla base delle unità di bestiame adulto (UBA) produttive e improduttive e delle superfici a prato e a pascolo, secondo gli importi unitari, i limiti, le maggiorazioni e le modalità stabiliti dalla legge e dalle presenti disposizioni.

ART. 2 - BENEFICIARI

1. Possono beneficiare del bonus una tantum le imprese agricole, in forma individuale o societaria, che alla data di entrata in vigore della legge:
    a) risultano attive nel settore della produzione agricola primaria;
    b) hanno sede legale o operativa nel territorio della Valle d'Aosta;
    c) risultano iscritte alla Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales;
    d) dispongono di un fascicolo aziendale validato e aggiornato;
    e) non risultano debitrici, nella persona del titolare, nei confronti della Regione o dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (AREA VdA) di somme ottenute a titolo di anticipo degli aiuti previsti dai Programmi di sviluppo rurale 2007/2013 e 2014/2020, ai sensi degli articoli 23 della legge regionale 13 giugno 2007, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007, modificazioni a disposizioni legislative, variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007), 33 della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010), 34 della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29 (Legge finanziaria per gli anni 2009/2011), 27 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 47 (Legge finanziaria per gli anni 2010/2012), e 23 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019).
2. Qualora il requisito di cui al comma 1, lettera e), non sia rispettato, è fatta salva la possibilità, per il soggetto istante, di estinguere il debito nei confronti di Regione o di AREA VdA, ai fini dell'ammissibilità della domanda, anche richiedendo che la somma prevista a titolo di contributo sia, in tutto o in parte, introitata, in commutazione di incasso, dalla Regione o autorizzando, ai sensi dell'articolo 1269 del codice civile, la Regione stessa a liquidare la somma prevista a titolo di contributo, in tutto o in parte, in favore di AREA VdA.

ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda può essere presentata:
   a) dal titolare/legale rappresentante dell'impresa agricola richiedente;
   b) da un delegato del richiedente, munito di apposita delega per la presentazione della domanda di contributo.
2. La domanda deve essere redatta e inviata esclusivamente online, accedendo alla piattaforma dedicata presente sul sito internet regionale mediante il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), la Carta d'identità elettronica (CIE) o la Carta nazionale dei servizi (CNS).
3. La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e completa di tutte le informazioni e dichiarazioni sostitutive necessarie ai fini del suo corretto inoltro.
4. A seguito dell'inserimento del CUAA, la piattaforma acquisisce, ove disponibili:
   a) i dati anagrafici;
   b) i dati relativi ai capi in proprietà e agli eventi di parto nel periodo dal 1° ottobre 2025 al 30 settembre 2026;
   c) le superfici a prato e a pascolo dichiarate all'interno del SIPA (Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole);
   d) bonus integrativo per le superfici a prato e a pascolo rientranti nella classe di severità "Forte" e "Molto forte".
5. Il richiedente verifica la correttezza e la completezza dei dati acquisiti dalla piattaforma. Le eventuali difformità sono segnalate secondo le modalità indicate nella piattaforma e comprovate mediante idonea documentazione. Le segnalazioni sono verificate dalla struttura competente secondo le modalità previste dalle presenti disposizioni. Qualora la difformità sia accertata, i dati sono rettificati d'ufficio. In caso contrario, ai fini della determinazione del bonus sono utilizzati i dati acquisiti dalle banche dati di riferimento.
6. La domanda può essere compilata dalle ore 12:00 del giorno 20 novembre e non oltre le ore 23.59 del giorno 1° dicembre. Le eventuali difformità di cui al comma 5 possono essere segnalate entro le ore 12.00 del giorno 27 novembre. Decorso tale termine, la domanda è inoltrata automaticamente sulla base dei dati disponibili nella piattaforma. La domanda si intende regolarmente presentata quando il richiedente o il delegato riceve dal sistema la conferma dell'avvenuto inoltro.
7. Nel caso in cui il richiedente intenda modificare il contenuto della domanda, prima dell'adozione del provvedimento di concessione, dovrà ritirare la stessa tramite la piattaforma dedicata e presentare, entro il termine ultimo previsto dal comma 6 del presente articolo, una nuova istanza.
8. La presentazione della domanda è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 21-bis della tabella, allegato B, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
9. In applicazione degli articoli 18, comma 3bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e 7, comma 1, della legge, i contributi sono concessi sulla base di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà rese dai beneficiari ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I contenuti delle dichiarazioni sostitutive sono oggetto di verifica; in caso di dichiarazioni mendaci, oltre alla revoca del contributo, il beneficiario incorre anche nelle

sanzioni di cui al successivo articolo 13 del presente allegato.

ART. 4 - DETERMINAZIONE E CONCESSIONE DEL BONUS

1. Il bonus è concesso una tantum, a fondo perduto, nei seguenti importi unitari stabiliti dall'articolo 3, comma 1, della legge:
   a) 115 euro per UBA produttiva in proprietà;
   b) 35 euro per UBA improduttiva in proprietà;
   c) 160 euro per ettaro di prato;
   d) 35 euro per ettaro di pascolo.
2. È considerata produttiva l'UBA riferita agli animali che abbiano partorito nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2025 e il 30 settembre 2026. Per i bovini, l'avvenuto parto è verificato sulla base dei dati registrati nella Banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica (BDN) e dei dati contenuti nelle banche dati in possesso dell'Association Régionale Eleveurs Valdôtains (AREV). Per gli ovicaprini, l'avvenuto parto nel medesimo periodo è verificato sulla base dei dati relativi ai controlli funzionali per la rilevazione della produzione di latte e dei dati presenti nelle anagrafi zootecniche in relazione alla nascita di capi ovicaprini.
3. I capi ammissibili che non soddisfano le condizioni di cui al comma 2 sono considerati improduttivi.
4. Il numero medio dei capi produttivi e improduttivi è determinato, distintamente per ciascuna categoria. Sono conteggiati esclusivamente i giorni nei quali il capo risulta di proprietà del richiedente. Il risultato è arrotondato alla seconda cifra decimale.
5. Le unità di bestiame adulto sono determinate applicando a ciascun capo ammissibile i coefficienti di conversione previsti dall'Allegato II del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge.
6. In relazione al bonus di cui al comma 1, lettere c) e d), sono riconosciute le superfici ubicate nel territorio regionale, nella disponibilità del richiedente e dichiarate all'interno del SIPA (Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole) come prato o pascolo.
7. La superficie a pascolo riconoscibile ai fini del bonus non può superare complessivamente 150 ettari per beneficiario. Il limite è applicato alla somma delle superfici ammissibili prima dell'applicazione delle maggiorazioni di cui al comma 8.
8. Gli importi unitari di cui al comma 1, lettere c) e d), sono maggiorati per le superfici classificate nelle classi di severità "Forte" o "Molto forte" secondo la metodologia AGEA per la valutazione degli impatti della siccità. La metodologia integra dati satellitari e meteorologici e attribuisce a ciascun appezzamento una classe di severità sulla base del Drought Attribution Index (DAI), che combina l'intensità dello stress vegetativo con l'evidenza del deficit meteorologico. Le maggiorazioni sono determinate nelle seguenti misure:
   a) "Forte": maggiorazione del 20 per cento;
   b) "Molto forte": maggiorazione del 30 per cento.
9. Le maggiorazioni di cui al comma 8 sono applicate esclusivamente alla superficie alla quale è attribuita la relativa classe di severità. Non è applicata alcuna maggiorazione alle superfici ricadenti nelle altre classi, né a quelle non valutabili, escluse o prive di classificazione.
10. Il bonus è concesso se l'importo spettante è almeno pari a euro 200. L'importo complessivo concedibile non può superare euro 15.000 per beneficiario, fermo restando il rispetto del

massimale individuale residuo disponibile ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013. Qualora l'importo determinato a seguito dell'applicazione del massimale de minimis o della riduzione prevista dal comma 11 sia inferiore a euro 200, il bonus non è concesso.

11. Le risorse finanziarie destinate alla concessione del bonus ammontano complessivamente a euro 4.470.000 per l'anno 2026, fatta salva l'eventuale rimodulazione dell'autorizzazione di spesa disposta ai sensi della legge. Qualora le risorse effettivamente disponibili risultino insufficienti a soddisfare integralmente il fabbisogno derivante dalle domande ammissibili, gli importi spettanti sono ridotti mediante l'applicazione di una percentuale lineare uniforme, determinata con il provvedimento dirigenziale di concessione, fino alla concorrenza delle disponibilità di bilancio. Gli importi che, a seguito della riduzione, risultino inferiori alla soglia di cui al comma 10 non sono concessi e le relative risorse sono ripartite tra gli altri beneficiari mediante il ricalcolo della percentuale di riduzione.

ART. 5 - REQUISITI, DICHIARAZIONI E IMPEGNI

1. Il richiedente, o il soggetto delegato nei limiti della delega conferita, attesta, mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

   a) i dati identificativi dell'impresa, del legale rappresentante e dell'eventuale delegato, nonché la sede, il codice ATECO, l'iscrizione al registro delle imprese e l'aggiornamento del fascicolo aziendale;

   b) la dimensione dell'impresa, specificando se si tratta di micro, piccola, media o grande impresa e il termine dell'esercizio finanziario;

   c) il possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e dalle presenti disposizioni e l'assenza delle condizioni ostative previste dalla normativa vigente;

   d) che il soggetto beneficiario e i soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo decreto;

   e) per le imprese costituite in forma societaria, di non essere destinatari di provvedimenti giudiziari che applicano la sanzione dell'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio dell'attività, prevista dall'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

   f) i dati necessari all'individuazione dell'impresa unica ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013;

   g) di non aver ottenuto o richiesto aiuti aventi le medesime finalità;

   h) che il conto corrente bancario o postale indicato per l'accredito del bonus, anche se utilizzato in via non esclusiva, è intestato o cointestato al soggetto beneficiario;

   i) in caso di delega, che il delegato è in possesso di apposita delega sottoscritta dal richiedente;

   j) di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 e allegata al modulo di domanda;

   k) di essere consapevole delle conseguenze previste dagli articoli 75 e 76 del d.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci, nonché dell'obbligo di restituire le somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi dovuti;

   l) di essere stato informato che, in caso di concessione del bonus, i dati previsti dalla normativa vigente sono oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nel rispetto del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e della disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali;

   m) di essere consapevole che in presenza di atti tributari emessi dalla Regione Autonoma Valle

d'Aosta, divenuti definitivi, l'Amministrazione regionale procederà, ai sensi degli artt. 1241 e segg. del codice civile e dell'art. 44, comma 1, della legge regionale n. 30/2009, alla compensazione legale tra il debito tributario residuo ed il credito relativo al contributo economico oggetto della presente concessione;

n) la veridicità e la completezza delle informazioni contenute nella domanda.

2. La domanda contiene l'impegno del richiedente a:

a) fornire, su richiesta del personale incaricato dei controlli, la documentazione non acquisibile d'ufficio necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli sulla sussistenza dei requisiti e sulla veridicità delle dichiarazioni rese;

b) consentire l'effettuazione dei controlli e degli eventuali sopralluoghi;

c) conservare la documentazione rilevante ai fini della concessione e dei controlli per il periodo previsto dalla normativa vigente;

d) mantenere i requisiti previsti per la concessione fino alla data di adozione del provvedimento di concessione, fatti salvi i casi di successione, trasformazione o trasferimento dell'azienda che non interrompano l'attività agricola;

e) in caso di delega, conservare copia della delega regolarmente sottoscritta dal richiedente.

3. La violazione degli impegni di cui al comma 2 comporta la revoca del bonus esclusivamente quando l'inadempimento incide sulla sussistenza dei requisiti, sul diritto al beneficio o sulla possibilità di effettuare i controlli previsti dalle presenti disposizioni.

ART. 6 - SOGGETTI COINVOLTI

1. Nell'ambito dell'Amministrazione regionale, il procedimento per la concessione del bonus coinvolge:

a) il responsabile del procedimento;

b) il responsabile dell'istruttoria;

c) la commissione tecnica.

2. Il responsabile del procedimento è il Coordinatore del Dipartimento agricoltura e risorse naturali. Il potere sostitutivo in caso di inutile decorso del termine di conclusione del procedimento è esercitato, previa diffida, dal Segretario generale della Regione, ai sensi dell'articolo 5bis, comma 3, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

3. Il responsabile dell'istruttoria è individuato dal responsabile del procedimento, tra i dipendenti assegnati al Dipartimento agricoltura e risorse naturali, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della l.r. 19/2007. Il responsabile dell'istruttoria provvede alla verifica della documentazione e dei dati relativi alla domanda, all'acquisizione degli elementi necessari e alla predisposizione degli atti istruttori.

4. Nell'ambito del Dipartimento agricoltura e risorse naturali è istituita una commissione tecnica composta da:

a) il responsabile del procedimento, con funzione di presidente;

b) il responsabile dell'istruttoria;

c) i dirigenti, o loro delegati, delle strutture regionali competenti per materia, individuati dal responsabile del procedimento in relazione alla natura della questione sottoposta all'esame della commissione;

d) il segretario verbalizzante, senza diritto di voto.

5. La commissione può essere convocata dal responsabile del procedimento per l'eventuale esame delle segnalazioni di difformità di cui all'articolo 3, comma 5, nonché negli altri casi in cui ritenga necessaria una valutazione tecnica collegiale. La commissione esprime un parere motivato di natura consultiva.

ART. 7 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO E RINUNCE

1. Il procedimento ha avvio dal primo giorno successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda. La ricevuta generata dalla piattaforma costituisce comunicazione di avvio del procedimento.
2. Ai fini dell'adozione del provvedimento finale e dell'eventuale applicazione della riduzione prevista dall'articolo 4, comma 11, l'istruttoria complessiva è effettuata dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande. Il procedimento si conclude entro il 31 dicembre 2026.
3. Il richiedente può rinunciare al bonus mediante la piattaforma regionale dedicata:
   a) se la rinuncia è presentata prima dell'adozione del provvedimento di concessione, la domanda è archiviata;
   b) se la rinuncia è presentata dopo l'adozione del provvedimento di concessione e prima dell'erogazione, il responsabile del procedimento prende atto della rinuncia e dispone la revoca dal beneficio;
   c) se la rinuncia è presentata dopo l'erogazione, il responsabile del procedimento dispone la revoca del bonus e il recupero delle somme erogate, maggiorate degli interessi dovuti.
4. Il diniego del bonus è disposto dal responsabile del procedimento in caso di insussistenza dei requisiti previsti dalla legge e dalle presenti disposizioni.

ART. 8 - ISTRUTTORIA ED EROGAZIONE DEL BONUS

1. L'istruttoria è svolta mediante la piattaforma regionale dedicata, attraverso controlli automatizzati e l'interoperabilità con le banche dati disponibili. L'istruttoria verifica la tempestività, regolarità e completezza della domanda, il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi, la consistenza dei capi e delle superfici ammissibili, la classe di severità attribuita quest'ultime, il rispetto del massimale de minimis mediante lo scarico della pertinente visura dal registro aiuti SIAN e l'assenza di duplicazioni o cumuli non consentiti.
2. Gli esiti dei controlli automatizzati che incidono sull'ammissibilità della domanda o sull'importo del bonus sono verificati dal responsabile dell'istruttoria. Le segnalazioni di difformità e le altre questioni che richiedono una valutazione tecnica collegiale sono sottoposte all'esame della commissione tecnica secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5.
3. Sulla base delle risultanze dell'istruttoria e dell'eventuale parere della commissione tecnica, il responsabile del procedimento approva gli esiti istruttori e adotta il provvedimento di concessione, con l'indicazione dei beneficiari, degli importi concessi e delle domande non ammesse.
4. Il bonus è erogato in un'unica soluzione dopo l'adozione, da parte del responsabile del procedimento, del provvedimento di concessione e l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla disciplina in materia di aiuti di Stato.
5. In presenza dei debiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge, l'importo concesso è utilizzato, in tutto o in parte, per la loro estinzione, secondo le modalità previste dalla medesima disposizione. L'eventuale importo residuo è erogato al beneficiario.

ART. 9 - DISCIPLINA EUROPEA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

1. Il contributo è concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, come da ultimo modificato dal regolamento (UE) 2024/3118 della Commissione, del 10 dicembre 2024.
2. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a un'impresa unica attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non può superare euro 50.000 nell'arco di tre anni.
3. Se il bonus determina il superamento del massimale individuale residuo disponibile, esso è concesso entro tale limite. In assenza di disponibilità, la domanda non è ammessa.

ART. 10 - CUMULO

1. Il bonus non è cumulabile con altri sostegni pubblici aventi le medesime finalità, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge.
2. Sono considerati aventi le medesime finalità gli aiuti diretti a compensare, per la medesima annualità, la riduzione della produzione foraggera e i maggiori costi di produzione, già compensati.
3. Sono cumulabili gli aiuti riferiti a finalità, costi, investimenti o danni distinti.

ART. 11 - CONTROLLI

1. Il Dipartimento agricoltura e risorse naturali, di seguito denominato "struttura competente", effettua, anche successivamente all'erogazione del bonus, controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, nonché sulla permanenza dei requisiti e sul rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dalle presenti disposizioni.
2. I controlli successivi all'erogazione sono effettuati su un campione non inferiore al 5 per cento dei beneficiari, individuato mediante estrazione casuale, tenuto conto anche del rischio e dell'entità del beneficio, nonché in tutti i casi in cui sorga un ragionevole dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni rese, sulla correttezza dei dati utilizzati o sulla spettanza del bonus.
3. Ai fini dei controlli, il personale incaricato acquisisce d'ufficio i dati e i documenti detenuti dall'Amministrazione regionale o da altre amministrazioni pubbliche e può richiedere al beneficiario la documentazione non acquisibile d'ufficio necessaria a comprovare le dichiarazioni rese e il rispetto degli obblighi previsti. Il responsabile del procedimento può inoltre disporre sopralluoghi, effettuati dal personale incaricato, anche in caso di cessazione dell'attività.
4. Il beneficiario è tenuto a collaborare allo svolgimento dei controlli e a rendere disponibile la documentazione richiesta entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento. L'omessa produzione della documentazione non acquisibile d'ufficio o l'impedimento allo svolgimento dei controlli comportano la revoca, totale o parziale, del bonus quando impediscono di accertare la sussistenza dei requisiti, la spettanza dell'aiuto o il rispetto degli obblighi previsti.
5. Qualora, nel corso dei controlli, siano rilevate irregolarità od omissioni sanabili che non costituiscono falsità, il beneficiario è invitato a regolarizzare o completare la dichiarazione o la documentazione entro il termine assegnato dal responsabile dell'istruttoria. Restano ferme, in caso di mancata regolarizzazione o di dichiarazioni non veritiere, le conseguenze previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni in materia di revoca e recupero.

ART. 12 - REVOCA DEL BONUS

1. Il responsabile del procedimento dispone la revoca del bonus e, qualora lo stesso sia già stato erogato, il recupero delle somme indebitamente percepite nei seguenti casi:
   a) accertata non veridicità delle dichiarazioni sostitutive determinanti ai fini della concessione o della quantificazione del bonus, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dagli articoli 75 e 76 del d.P.R. 445/2000;
   b) accertata assenza, originaria o sopravvenuta, di uno dei requisiti previsti per la concessione o il mantenimento del bonus;
   c) indebita percezione del bonus;
   d) violazione degli obblighi o dei divieti di cumulo previsti dalla legge e dalle presenti disposizioni;
   e) omessa produzione, entro il termine assegnato, della documentazione non acquisibile d'ufficio necessaria a comprovare le dichiarazioni rese, quando ciò impedisce di accertare la sussistenza dei requisiti, la spettanza del bonus o il rispetto degli obblighi previsti;
   f) impedimento, senza giustificato motivo, allo svolgimento dei controlli o degli eventuali sopralluoghi.
2. Le somme indebitamente percepite sono restituite entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca, maggiorate degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione fino alla data dell'effettiva restituzione.
3. Su istanza motivata del beneficiario, il responsabile del procedimento può autorizzare la rateizzazione della somma da restituire per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, secondo le modalità stabilite dalla normativa regionale vigente.

ART. 13 - SANZIONI

1. Qualora dai controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della concessione o della determinazione del bonus, il dichiarante decade dal beneficio ai sensi dell'articolo 75 del d.P.R. 445/2000. Se il bonus è già stato erogato, si procede alla revoca e al recupero delle somme indebitamente percepite, secondo quanto previsto dall'articolo 12.
2. In caso di dichiarazioni mendaci si applicano, oltre alle conseguenze di cui al comma 1, il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni previsto dall'articolo 75, comma 1-bis, del d.P.R. 445/2000 e le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo decreto e dalle altre disposizioni vigenti.

ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali sono trattati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), e paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, di seguito GDPR, per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico connessi alla gestione del procedimento di concessione, erogazione e controllo del bonus previsto dall'articolo 3 della legge, nonché all'eventuale revoca e recupero delle somme indebitamente percepite.
2. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste opera quale titolare del trattamento dei dati personali. La struttura regionale competente in materia di agricoltura è individuata quale soggetto delegato dal titolare per il trattamento dei dati nell'ambito del presente procedimento. INVA S.p.A. opera quale responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR con riferimento alle attività connesse alla gestione della piattaforma telematica utilizzata per la presentazione delle domande.

3. I dati personali oggetto di trattamento comprendono dati personali di tipo "comune" quali nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale e i dati account (username, password, indirizzi IP,).
4. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
    a) trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità predette;
    b) raccolti e registrati per tali finalità e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di attività non incompatibili con tali scopi;
    c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente, rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.

    I dati possono essere trattati in forma elettronica tramite la Piattaforma, con modalità informatiche e manuali, da parte del personale della Dipartimento agricoltura e risorse naturali, previamente autorizzato ai sensi degli artt. 4.10, 29, 32.4, GDPR, e art. 2-quaterdecies, del Codice in materia di protezione dati personali. I dati personali sono protetti da adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, GDPR, individuate dal Titolare per ridurre al minimo i rischi di distruzione, di modifica indesiderata, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Non viene effettuato in via diretta alcun processo decisionale automatizzato né alcuna attività di profilazione.
5. La comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento specifica che autorizzi la comunicazione. In mancanza di una norma specifica, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali connesse alle finalità per le quali è svolto il trattamento. In particolare, i dati personali potranno essere comunicati a: soggetti esterni che trattano dati come Titolari autonomi o Contitolari del trattamento, nonché, eventualmente, a soggetti che trattano i dati per conto del Titolare ai sensi dell'art. 28, GDPR, "Responsabili del trattamento" (IN.VA. s.p.a), nel rispetto della normativa vigente; soggetti cui la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge e/o da normative regolamentari e/o comunitarie ovvero i soggetti che abbiano titolo ed interesse per l'esercizio del diritto di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge 241/1990, ovvero in caso di accesso civico di cui al d.lgs. 33/2013. È fatta salva, in ogni caso, la comunicazione dei dati richiesti, in conformità alla legge, dall'autorità di pubblica sicurezza, dall'autorità giudiziaria o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa, sicurezza dello stato ed accertamento dei reati, nonché la comunicazione all'autorità giudiziaria in ottemperanza ad obblighi di legge, laddove si ravvisino ipotesi di reato.
6. I dati personali saranno conservati dal Titolare per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto del principio di minimizzazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), GDPR, fatto salvo il maggior tempo necessario per adempiere ad obblighi di legge, nonché per esercitare il diritto alla difesa, anche giudiziale, dell'Ente, in ragione della natura del dato o del documento o per motivi di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri, necessità di conservazione per motivi di archiviazione storica, scientifica o statistica, previste per espressa previsione di legge, e comunque nel rispetto delle garanzie di cui all'art. 89, GDPR.
7. In ogni momento il beneficiario, in qualità di interessato, rivolgendosi al Titolare del trattamento, può esercitare i Suoi diritti, di volta in volta applicabili, così come previsto dagli articoli 15 e seguenti del GDPR, e in particolare, diritto di revoca del consenso (art. 13.2.a, art. 9.2.a), di accesso ai dati (art. 15), di rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17), di limitazione del trattamento (art. 18), di portabilità (art. 20), di opposizione (art. 21). Può altresì proporre reclami e/o segnalazioni all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità reperibili sul sito web istituzionale www.garanteprivacy.it. I diritti di cui sopra possono essere

esercitati anche da chiunque abbia un interesse proprio, o agisca a tua tutela, in qualità di Suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione, ex art. 2-terdecies del d.lgs. 196/2003.

8. L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati, ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR, è pubblicata sul sito web di Regione ed è parte integrante dell'istanza per richiedere il contributo a fondo perduto.

ALLEGATO N. 2 ALLA DGR N. 1348 DEL 20/11/2026

DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER FRONTEGGIARE LA DEMONTICAZIONE ANTICIPATA DEI CAPI DAGLI ALPEGGI, PREVISTO DALL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 2026, N. 16.

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E TIPOLOGIA D'INTERVENTO

1. Le presenti disposizioni disciplinano, in attuazione dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2026, n. 16, di seguito denominata "legge", gli aspetti generali relativi alla presentazione e alla gestione delle domande per la concessione del contributo integrativo una tantum a fondo perduto previsto a fronte della demonticazione anticipata dei capi dagli alpeggi nell'anno 2026.
2. Per la definizione dei capi ammissibili, del periodo minimo di monticazione, delle modalità di accertamento della presenza dei capi in alpeggio e della data di demonticazione, nonché per ogni altro requisito, modalità, termine e aspetto procedimentale non espressamente disciplinato dalle presenti disposizioni, si applicano, in quanto compatibili, i criteri generali relativi al premio di monticazione approvati con deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2023, n. 508, e successive modificazioni.

ART. 2 - BENEFICIARI E DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Possono beneficiare del contributo le imprese agricole, in forma individuale o societaria, che, alla data di entrata in vigore della legge:
   a) risultano attive nel settore della produzione agricola primaria;
   b) hanno sede legale o operativa nel territorio regionale;
   c) risultano iscritte alla Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales;
   d) dispongono di fascicolo aziendale aggiornato;
   e) non risultano debitrici, nella persona del titolare, nei confronti della Regione o dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (AREA VdA) di somme ottenute a titolo di anticipo degli aiuti previsti dai Programmi di sviluppo rurale 2007/2013 e 2014/2020, ai sensi degli articoli 23 della legge regionale 13 giugno 2007, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007, modificazioni a disposizioni legislative, variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007), 33 della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010), 34 della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29 (Legge finanziaria per gli anni 2009/2011), 27 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 47 (Legge finanziaria per gli anni 2010/2012), e 23 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019).
2. Qualora il requisito di cui al comma 1, lettera e), non sia rispettato, è fatta salva la possibilità, per il soggetto richiedente, di estinguere il debito nei confronti della Regione o di AREA VdA ai fini dell'ammissibilità della domanda, anche richiedendo che la somma prevista a titolo di contributo sia, in tutto o in parte, introitata, in commutazione di incasso, dalla Regione oppure autorizzando, ai sensi dell'articolo 1269 del codice civile, la Regione stessa a liquidare la somma prevista a titolo di contributo, in tutto o in parte, in favore di AREA VdA.

3. Le imprese di cui al comma 1 devono inoltre risultare beneficiarie, per l'anno 2026, del premio di monticazione di cui all'articolo 9, comma 6bis, della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale).

4. Il contributo è determinato, per ogni giorno di demonticazione anticipata rispetto al periodo minimo di monticazione previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 508/2023, qualora tale anticipazione sia riconducibile alla carenza di risorsa idrica, alla riduzione della disponibilità foraggera o ad altre condizioni oggettive connesse all'andamento climatico dell'annata 2026, nella misura di euro 2 per ciascun capo monticato in un alpeggio condotto direttamente dal richiedente e di euro 2,50 per ciascun capo monticato in un alpeggio condotto da terzi.

5. Non sono concessi contributi di importo inferiore a euro 200 per beneficiario.

ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda può essere presentata:
   c) dal titolare/legale rappresentante dell'impresa agricola richiedente;
   d) da un delegato del richiedente, munito di apposita delega per la presentazione della domanda di contributo.

2. La domanda deve essere redatta e inviata esclusivamente online, accedendo alla piattaforma dedicata presente sul sito internet regionale mediante il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), la Carta d'identità elettronica (CIE) o la Carta nazionale dei servizi (CNS), contestualmente alla presentazione della domanda di cui all'art. 3 della legge.

3. Il richiedente verifica la correttezza e la completezza dei dati acquisiti dalla piattaforma. Le eventuali difformità sono segnalate secondo le modalità indicate nella piattaforma e comprovate mediante idonea documentazione. Le segnalazioni sono verificate dalla struttura competente secondo le modalità previste dalle presenti disposizioni. Qualora la difformità sia accertata, i dati sono rettificati d'ufficio. In caso contrario, ai fini della determinazione del contributo sono utilizzati i dati acquisiti dalle banche dati di riferimento.

4. La domanda può essere compilata dalle ore 12:00 del giorno 20 novembre e non oltre le ore 23.59 del giorno 1° dicembre. Le eventuali difformità di cui al comma 3 possono essere segnalate entro le ore 12.00 del giorno 27 novembre. Decorso tale termine, la domanda è inoltrata automaticamente sulla base dei dati disponibili nella piattaforma. La domanda si intende regolarmente presentata quando il richiedente o il delegato riceve dal sistema la conferma dell'avvenuto inoltro.

5. Nel caso in cui il richiedente intenda modificare il contenuto della domanda, prima dell'adozione del provvedimento di concessione, dovrà ritirare la stessa tramite la piattaforma dedicata e presentare, entro il termine ultimo previsto dal comma 4 del presente articolo, una nuova istanza.

6. La presentazione della domanda è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 21-bis della tabella, allegato B, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

7. La documentazione relativa alla monticazione, alla presenza dei capi in alpeggio e alla data di demonticazione è acquisita e verificata secondo le modalità previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 508/2023. La struttura competente può richiedere la documentazione integrativa strettamente necessaria alla definizione dell'istruttoria.

ART. 4 - SOGGETTI COINVOLTI

1. Ai fini delle presenti disposizioni, la struttura organizzativa Zootecnia, produzioni lattiero-casearie e laboratori, di seguito denominata "struttura competente", assicura la gestione del procedimento e

lo svolgimento delle attività relative all'istruttoria, alla concessione, alla liquidazione e al controllo dei contributi.

2. Il responsabile del procedimento è il dirigente della struttura competente. Il responsabile dell'istruttoria è individuato dal responsabile del procedimento tra i dipendenti assegnati alla struttura competente, ai sensi dell'art. 8, comma 2, legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

ART. 5 - ISTRUTTORIA, CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE

1. La struttura competente verifica la tempestività e la regolarità della domanda, il possesso dei requisiti previsti, la spettanza del premio di monticazione per l'anno 2026, i dati relativi ai capi ammessi e alla demonticazione anticipata, nonché il rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato e di cumulo.
2. Il contributo è concesso con provvedimento del responsabile del procedimento ed è liquidato in un'unica soluzione, all'esito favorevole dell'istruttoria e delle verifiche previste dalla normativa vigente.
3. Le risorse finanziarie destinate al presente aiuto ammontano complessivamente a euro 10.000 per l'anno 2026, fatta salva l'eventuale rimodulazione dell'autorizzazione di spesa disposta ai sensi della legge. Qualora le risorse effettivamente disponibili risultino insufficienti a soddisfare integralmente il fabbisogno derivante dalle domande ammissibili, gli importi spettanti sono ridotti mediante l'applicazione di una percentuale lineare uniforme, determinata con il provvedimento dirigenziale di concessione, fino alla concorrenza delle disponibilità di bilancio. Gli importi che, a seguito della riduzione, risultino inferiori alla soglia di cui all'art. 2, comma 5, non sono concessi e le relative risorse sono ripartite tra gli altri beneficiari mediante il ricalcolo della percentuale di riduzione.

ART. 6 - DISCIPLINA EUROPEA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO E CUMULO

1. Il contributo è concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, come da ultimo modificato dal regolamento (UE) 2024/3118 della Commissione, del 10 dicembre 2024.
2. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a un'impresa unica attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non può superare euro 50.000 nell'arco di tre anni. Qualora il contributo spettante determini il superamento del massimale residuo disponibile, esso è concesso entro tale limite; in assenza di capienza, la domanda non è ammessa.
3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge, il contributo non è cumulabile con altri sostegni pubblici aventi le medesime finalità.
4. La struttura competente effettua le verifiche necessarie nei registri e nei sistemi informativi pertinenti e provvede agli adempimenti di registrazione previsti dalla disciplina in materia di aiuti di Stato.

ART. 7 - CONTROLLI

1. La struttura competente effettua controlli amministrativi e, ove necessario, controlli in loco sulla veridicità delle dichiarazioni e sulla sussistenza dei requisiti, anche mediante consultazione delle banche dati disponibili e secondo la disciplina richiamata nelle presenti disposizioni.

2. Il beneficiario rende disponibile la documentazione richiesta entro il termine assegnato. Le irregolarità o omissioni sanabili che non costituiscono falsità possono essere regolarizzate entro il termine indicato dalla struttura competente.

ART. 8 - REVOCA DELL'AIUTO

1. Qualora sia accertata, prima dell'erogazione, l'assenza di uno o più requisiti, la non spettanza del contributo, la non veridicità delle dichiarazioni oppure l'omessa o rifiutata esibizione della documentazione richiesta, il responsabile del procedimento dispone la revoca del contributo.
2. Qualora le circostanze di cui al comma 1 siano accertate dopo l'erogazione, il responsabile del procedimento dispone la revoca del contributo e il recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione.
3. In caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi, restano ferme la decadenza dai benefici prevista dall'articolo 75 e le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché le ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente.

ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali sono trattati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), e paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, di seguito GDPR, per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico connessi alla gestione del procedimento di concessione, erogazione e controllo del contributo integrativo previsto dall'articolo 4 della legge, nonché all'eventuale revoca e recupero delle somme indebitamente percepite.
2. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste opera quale titolare del trattamento dei dati personali. La struttura regionale competente in materia di agricoltura è individuata quale soggetto delegato dal titolare per il trattamento dei dati nell'ambito del presente procedimento. INVA S.p.A. opera quale responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR con riferimento alle attività connesse alla gestione della piattaforma telematica utilizzata per la presentazione delle domande.
3. I dati personali oggetto di trattamento comprendono dati personali di tipo "comune" quali nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale e i dati account (username, password, indirizzi IP,).
4. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
    a) trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità predette;
    b) raccolti e registrati per tali finalità e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di attività non incompatibili con tali scopi;
    c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente, rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.

    I dati possono essere trattati in forma elettronica tramite la Piattaforma, con modalità informatiche e manuali, da parte del personale della Dipartimento agricoltura e risorse naturali, previamente autorizzato ai sensi degli artt. 4.10, 29, 32.4, GDPR, e art. 2-quaterdecies, del Codice in materia di protezione dati personali. I dati personali sono protetti da adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, GDPR, individuate dal Titolare per ridurre al minimo i rischi di distruzione, di modifica indesiderata, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Non viene effettuato in via diretta alcun processo decisionale automatizzato né alcuna attività di profilazione.

5. La comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento specifica che autorizzi la comunicazione. In mancanza di una norma specifica, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali connesse alle finalità per le quali è svolto il trattamento. In particolare, i dati personali potranno essere comunicati a: soggetti esterni che trattano dati come Titolari autonomi o Contitolari del trattamento, nonché, eventualmente, a soggetti che trattano i dati per conto del Titolare ai sensi dell'art. 28, GDPR, "Responsabili del trattamento" (IN.VA. s.p.a), nel rispetto della normativa vigente; soggetti cui la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge e/o da normative regolamentari e/o comunitarie ovvero i soggetti che abbiano titolo ed interesse per l'esercizio del diritto di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge 241/1990, ovvero in caso di accesso civico di cui al d.lgs. 33/2013. È fatta salva, in ogni caso, la comunicazione dei dati richiesti, in conformità alla legge, dall'autorità di pubblica sicurezza, dall'autorità giudiziaria o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa, sicurezza dello stato ed accertamento dei reati, nonché la comunicazione all'autorità giudiziaria in ottemperanza ad obblighi di legge, laddove si ravvisino ipotesi di reato.
6. I dati personali saranno conservati dal Titolare per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto del principio di minimizzazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), GDPR, fatto salvo il maggior tempo necessario per adempiere ad obblighi di legge, nonché per esercitare il diritto alla difesa, anche giudiziale, dell'Ente, in ragione della natura del dato o del documento o per motivi di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri, necessità di conservazione per motivi di archiviazione storica, scientifica o statistica, previste per espressa previsione di legge, e comunque nel rispetto delle garanzie di cui all'art. 89, GDPR.
7. In ogni momento il beneficiario, in qualità di interessato, rivolgendosi al Titolare del trattamento, può esercitare i Suoi diritti, di volta in volta applicabili, così come previsto dagli articoli 15 e seguenti del GDPR, e in particolare, diritto di revoca del consenso (art. 13.2.a, art. 9.2.a), di accesso ai dati (art. 15), di rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17), di limitazione del trattamento (art. 18), di portabilità (art. 20), di opposizione (art. 21). Può altresì proporre reclami e/o segnalazioni all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità reperibili sul sito web istituzionale www.garanteprivacy.it. I diritti di cui sopra possono essere esercitati anche da chiunque abbia un interesse proprio, o agisca a tua tutela, in qualità di Suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione, ex art. 2-terdecies del d.lgs. 196/2003.
8. L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati, ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR, è pubblicata sul sito web di Regione ed è parte integrante dell'istanza per richiedere il contributo a fondo perduto.

ALLEGATO N. 3 ALLA DGR N. 1348 DEL 20/11/2026

DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER INVESTIMENTI FUNZIONALI ALL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO, PREVISTO DALL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 2026, N. 16.

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E TIPOLOGIA D'INTERVENTO

1. Le presenti disposizioni disciplinano, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 12 novembre 2026, n. 16, di seguito denominata "legge", i criteri e le modalità per la concessione di un contributo una tantum a fondo perduto per investimenti funzionali all'approvvigionamento, all'accumulo e alla distribuzione dell'acqua destinata all'attività agricola.
2. L'intervento è finalizzato ad agevolare la continuità dell'attività agricola nell'anno 2026 e a fronteggiare gli effetti derivanti dalla riduzione della disponibilità idrica. Il contributo è concesso nei limiti stabiliti dalla legge e dalle presenti disposizioni.

ART. 2 - BENEFICIARI

1. Possono beneficiare del contributo:
    a) le imprese agricole, in forma individuale o societaria, che alla data di entrata in vigore della legge risultano attive nel settore della produzione agricola primaria, hanno sede legale o operativa nel territorio regionale, sono iscritte alla Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales e dispongono di un fascicolo aziendale aggiornato;
    b) i proprietari di alpeggi o mayen ubicati nel territorio regionale, ancorché non titolari o conduttori di aziende agricole, limitatamente agli interventi realizzati sui predetti immobili e funzionali all'approvvigionamento idrico per finalità agricole o di monticazione.
2. I beneficiari non devono risultare debitori, nella persona del titolare, nei confronti della Regione o dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (AREA VdA) di somme ottenute a titolo di anticipo degli aiuti previsti dai Programmi di sviluppo rurale 2007/2013 e 2014/2020, ai sensi degli articoli 23 della legge regionale 13 giugno 2007, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007, modificazioni a disposizioni legislative, variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007), 33 della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010), 34 della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29 (Legge finanziaria per gli anni 2009/2011), 27 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 47 (Legge finanziaria per gli anni 2010/2012), e 23 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019).
3. Qualora il requisito di cui al comma 2 non sia rispettato, è fatta salva la possibilità, per il soggetto istante, di estinguere il debito nei confronti di Regione o di AREA VdA, ai fini dell'ammissibilità della domanda, anche richiedendo che la somma prevista a titolo di contributo sia, in tutto o in parte, introitata, in commutazione di incasso, dalla Regione o autorizzando, ai sensi dell'articolo 1269 del codice civile, la Regione stessa a liquidare la somma prevista a titolo di contributo, in tutto o in parte, in favore di AREA VdA.
4. Il richiedente deve avere la proprietà o la disponibilità dell'immobile o dell'area interessati dall'investimento. Il soggetto diverso dal proprietario allega l'assenso scritto del proprietario all'esecuzione dell'intervento e al mantenimento dei beni agevolati.

ART. 3 - SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili gli investimenti avviati a far data dal 1° giugno 2026, strettamente connessi alla necessità di assicurare l'approvvigionamento idrico aziendale o di alpeggio, relativi all'acquisto di:
    a) tubazioni, manichette, raccordi, valvole e altri componenti funzionali al convogliamento dell'acqua;
    b) cisterne, serbatoi, vasche, contenitori e altre dotazioni funzionali allo stoccaggio e all'accumulo dell'acqua;
    c) abbeveratoi, sistemi di distribuzione idrica e attrezzature funzionali all'approvvigionamento idrico degli animali;
    d) materiali, componenti e attrezzature accessorie strettamente necessari alla posa, al collegamento e alla messa in funzione dei beni di cui alle lettere da a) a c);
    e) altri beni durevoli aventi caratteristiche e funzioni analoghe a quelle dei beni di cui alle lettere precedenti, purché direttamente e strettamente necessari all'approvvigionamento, all'accumulo o alla distribuzione dell'acqua per finalità agricole o di monticazione.
2. Sono altresì ammissibili, se direttamente connesse all'investimento, le spese per la posa in opera, l'installazione, il collegamento e la messa in funzione dei beni di cui al comma 1.
3. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) costituisce spesa ammissibile esclusivamente nella misura in cui rappresenti un costo definitivo non recuperabile dal beneficiario. L'IVA è pertanto ammessa esclusivamente nel caso in cui l'impresa richiedente sia in regime di esonero.
4. Le spese sono ammissibili se effettivamente sostenute dal beneficiario, comprovate da giustificativi di spesa fiscalmente validi e aventi valore probatorio equivalente, riferibili in modo univoco all'investimento e pagate mediante strumenti idonei ad assicurare la tracciabilità.
5. Ai fini dell'individuazione della data di avvio dell'investimento rileva la sottoscrizione di un contratto o la conferma d'ordine vincolante, la consegna del bene, l'emissione di una fattura o di altro giustificativo di spesa fiscalmente valido, il pagamento anche parziale o l'inizio dei lavori di posa o installazione. Non pregiudicano l'ammissibilità le attività preparatorie prive di carattere vincolante.

ART. 4 - SPESE NON AMMISSIBILI

1. Non sono ammissibili a contributo:
    a) le spese per noleggi, locazioni, leasing, servizi di trasporto idrico, forniture occasionali di acqua o altre prestazioni di natura corrente;
    b) le spese non documentate da giustificativi di spesa fiscalmente validi e aventi valore probatorio equivalente;
    c) le spese non direttamente riconducibili all'approvvigionamento idrico aziendale o di alpeggio;
    d) le spese già integralmente finanziate da altri contributi pubblici o indennizzi;
    e) le spese di manutenzione ordinaria;
    f) i pagamenti effettuati in contanti, mediante compensazione o con modalità che non consentano di identificare il soggetto pagatore, il beneficiario del pagamento e il documento di spesa;
    g) le prestazioni di lavoro e le forniture eseguite direttamente dal beneficiario, dai suoi dipendenti o da soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare, nonché le spese prive di effettivo esborso;

h) i beni usati e i beni di consumo non durevoli, salvo i materiali e i componenti strettamente necessari alla realizzazione, al collegamento o alla messa in funzione degli investimenti ammessi;

i) gli interventi non conformi alla normativa urbanistica, edilizia, ambientale, paesaggistica, sanitaria e di sicurezza applicabile.

ART. 5 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda è trasmessa esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC), utilizzando la modulistica resa disponibile sul sito istituzionale della Regione. La trasmissione è effettuata all'indirizzo PEC agricoltura@pec.regione.vda.it.
2. La domanda e i relativi allegati sono trasmessi in formato PDF. La domanda è sottoscritta con firma digitale o, in alternativa, con firma autografa; in quest'ultimo caso è acquisita mediante scansione ed è corredata da copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. La domanda è trasmessa dalle ore 12:00 del giorno 20 novembre e deve pervenire entro le ore 23.59 del giorno 15 dicembre. Ai fini del rispetto del termine e della formazione dell'ordine cronologico fanno fede la data e l'ora risultanti dalla ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal sistema di posta elettronica certificata. Le domande trasmesse con modalità diverse dalla PEC o pervenute oltre il termine non sono ammesse.
3. Alla domanda sono allegati:
   a) una relazione sintetica che descriva l'investimento proposto, la relativa localizzazione e la sua connessione con la situazione di carenza idrica;
   b) un quadro economico analitico delle spese;
   c) per gli investimenti non ancora realizzati o per le spese non ancora sostenute, almeno un preventivo di spesa, intestato al richiedente, recante una descrizione sufficientemente dettagliata dei beni, dei materiali o degli interventi, con indicazione delle quantità e dei relativi importi;
   d) per gli investimenti già realizzati o per le spese già sostenute, i giustificativi di spesa intestati al richiedente e la documentazione attestante i relativi pagamenti, conformi a quanto previsto dall'articolo 13;
   e) planimetria, estratto di mappa o altra rappresentazione idonea a individuare l'area o l'immobile interessati;
   f) le dichiarazioni sostitutive e la sottoscrizione degli impegni di cui all'art. 7 e ogni ulteriore documento indicato nel modello di domanda e necessario alla valutazione dell'ammissibilità dell'investimento.

ART. 6 - DOTAZIONE FINANZIARIA E INTENSITÀ DELL'AIUTO

1. La dotazione finanziaria destinata alla concessione degli aiuti disciplinati dalle presenti disposizioni ammonta a euro 500.000. Il contributo è concesso nella misura del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
2. Il contributo è concesso qualora l'importo spettante sia almeno pari a euro 1.000. Il contributo massimo concedibile è pari a euro 50.000 per impresa unica, compatibilmente con il massimale residuo disponibile ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013. La spesa massima riconoscibile ai fini della determinazione del contributo è conseguentemente pari a euro 100.000.
3. Il richiedente può realizzare investimenti di importo superiore al limite massimo di spesa ammissibile di cui al comma 2, fermo restando il rispetto delle caratteristiche e delle finalità dell'investimento ammesso. La quota di spesa eccedente tale limite resta interamente a carico del

beneficiario e non è considerata ai fini della determinazione del contributo.

4. Sono ammissibili, nel limite massimo del 12 per cento dell'importo delle spese relative agli investimenti materiali riconosciute ammissibili, al netto dell'IVA, le spese tecniche strettamente necessarie alla progettazione, all'autorizzazione, alla direzione e alla regolare esecuzione degli interventi ammessi. L'IVA applicata a tali spese è ammissibile alle condizioni previste dall'articolo 3, comma 3. L'eventuale maggiore importo concordato tra il beneficiario e il professionista resta interamente a carico del beneficiario.

ART. 7 - DICHIARAZIONI E IMPEGNI

1. Il richiedente attesta, mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
   a) i dati identificativi dell'impresa, del legale rappresentante, nonché la sede, il codice ATECO, l'iscrizione al registro delle imprese e l'aggiornamento del fascicolo aziendale;
   b) il possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e dalle presenti disposizioni e l'assenza delle condizioni ostative previste dalla normativa vigente;
   c) la proprietà o la disponibilità dell'area o dell'immobile interessati dall'investimento e, se necessario, l'assenso del proprietario;
   d) la conformità dell'investimento alle disposizioni applicabili e la disponibilità o l'impegno ad acquisire i titoli necessari;
   e) la data di avvio dell'investimento;
   f) gli altri aiuti pubblici richiesti o ottenuti per i medesimi costi e i dati necessari all'individuazione dell'impresa unica;
   g) il regime IVA applicabile al richiedente e all'attività o all'operazione cui si riferisce l'investimento, fornendo gli elementi e, ove necessario, la documentazione utile alla verifica dell'ammissibilità dell'IVA;
   h) che il soggetto beneficiario e i soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo decreto;
   i) per le imprese costituite in forma societaria, di non essere destinatari di provvedimenti giudiziari che applicano la sanzione dell'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio dell'attività, prevista dall'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
   j) che il conto corrente bancario o postale indicato per l'accredito del contributo, anche se utilizzato in via non esclusiva, è intestato o cointestato al soggetto beneficiario;
   k) di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 e allegata al modulo di domanda;
   l) di essere consapevole delle conseguenze previste dagli articoli 75 e 76 del d.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci, nonché dell'obbligo di restituire le somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi dovuti;
   m) di essere stato informato che, in caso di concessione del contributo, i dati previsti dalla normativa vigente sono oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nel rispetto del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e della disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali;
   n) di essere consapevole che in presenza di atti tributari emessi dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, divenuti definitivi, l'Amministrazione regionale procederà, ai sensi degli artt. 1241 e segg. del codice civile e dell'art. 44, comma 1, della legge regionale n. 30/2009, alla

compensazione legale tra il debito tributario residuo ed il credito relativo al contributo economico oggetto della presente concessione;

a) la veridicità e completezza delle informazioni contenute nella domanda;

2. La domanda contiene l'impegno del richiedente a:

a) realizzare e rendicontare l'investimento entro il 30 giugno 2027;

b) non alienare o cedere separatamente dall'azienda i beni agevolati nei due anni successivi alla data di erogazione;

c) per gli alpeggi e i mayen, assicurare l'utilizzo per la monticazione nei due anni successivi alla data di erogazione;

d) comunicare tempestivamente ogni variazione dell'investimento, rinuncia, contributo ulteriore o circostanza che possa incidere sull'ammissibilità o sulla quantificazione dell'aiuto;

e) conservare la documentazione originale, consentire i controlli e gli eventuali sopralluoghi e fornire la documentazione non acquisibile d'ufficio richiesta dalla struttura competente;

f) mantenere i requisiti previsti per la concessione fino alla data di adozione del provvedimento di concessione, fatti salvi i casi di successione, trasformazione o trasferimento dell'azienda che non interrompano l'attività agricola.

ART. 8 - SOGGETTI COINVOLTI

1. Ai fini delle presenti disposizioni, il Dipartimento agricoltura e risorse naturali, di seguito denominato "struttura competente", assicura la gestione del procedimento e lo svolgimento delle attività relative all'istruttoria, alla concessione, alla liquidazione e al controllo dei contributi, nel rispetto delle competenze attribuite ai soggetti individuati dal presente articolo.

2. Il procedimento coinvolge il responsabile del procedimento, il responsabile dell'istruttoria e, nei casi in cui sia necessaria una valutazione tecnica collegiale, la commissione tecnica.

3. Il responsabile del procedimento è il Coordinatore del Dipartimento agricoltura e risorse naturali. Il potere sostitutivo in caso di inutile decorso del termine di conclusione del procedimento è esercitato, previa diffida, dal Segretario generale della Regione, ai sensi dell'articolo 5bis, comma 3, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

4. Il responsabile dell'istruttoria è individuato dal responsabile del procedimento, tra i dipendenti assegnati al Dipartimento agricoltura e risorse naturali, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della l.r. 19/2007. Il responsabile dell'istruttoria provvede alla verifica della documentazione e dei dati relativi alla domanda, all'acquisizione degli elementi necessari e alla predisposizione degli atti istruttori.

5. La commissione tecnica, se istituita, è composta dal responsabile del procedimento, con funzione di presidente, dal responsabile dell'istruttoria, dai dirigenti o loro delegati delle strutture competenti per materia e da un segretario verbalizzante senza diritto di voto. La commissione esprime pareri motivati di natura consultiva.

ART. 9 - ISTRUTTORIA SEMPLIFICATA

1. Al fine di assicurare la celere definizione del procedimento amministrativo, l'ammissibilità della domanda e la concessione del contributo sono determinate sulla base delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 7 rese dal richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dei dati e dei documenti allegati alla domanda.

2. Le domande sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione, determinato dalla data e dall'ora risultanti dalla ricevuta di avvenuta consegna della PEC, e, qualora ammissibili, sono finanziate nel medesimo ordine fino a esaurimento delle risorse disponibili. La richiesta di integrazioni o chiarimenti relativa a irregolarità o carenze documentali sanabili non modifica la posizione della domanda nell'ordine cronologico, purché la domanda contenga gli elementi essenziali individuati dalle presenti disposizioni e il richiedente trasmetta quanto richiesto mediante PEC entro il termine assegnato. Le domande ammissibili non finanziate per esaurimento delle risorse possono essere finanziate, nel rispetto del medesimo ordine cronologico, qualora si rendano disponibili ulteriori risorse o economie.
3. In sede di istruttoria preliminare sono comunque verificati la presentazione della domanda entro il termine, la sottoscrizione, la completezza degli elementi essenziali, la riconducibilità dell'investimento alle finalità dell'articolo 5 della legge e l'assenza di cause di inammissibilità immediatamente rilevabili. La struttura competente effettua inoltre le verifiche dei dati acquisibili d'ufficio la cui omessa presentazione impedirebbe la concessione nonché l'interrogazione del pertinente registro degli aiuti di Stato in SIAN al fine di rispettare il plafond di cui all'art. 14, comma 2.
4. Le ulteriori verifiche documentali relative alla sussistenza dei requisiti autodichiarati sono differite alla fase successiva alla concessione e sono effettuate prima dell'erogazione del contributo. In tale fase la struttura competente verifica, in particolare:
    a) la sussistenza dei requisiti soggettivi alla data prevista dalle presenti disposizioni e, ove richiesto, la loro permanenza fino all'erogazione del contributo;
    b) la proprietà o la disponibilità dell'immobile o dell'area interessati e, quando necessario, l'assenso del proprietario;
    c) la sussistenza dei titoli abilitativi, delle autorizzazioni, dei nulla osta e delle comunicazioni necessari;
    d) la conformità dell'investimento realizzato a quello ammesso, la relativa funzionalità e l'ammissibilità delle spese sostenute;
    e) la validità dei giustificativi di spesa, l'effettività e la tracciabilità dei pagamenti, il regime IVA dichiarato dal beneficiario e, sulla base di tale regime, l'ammissibilità dell'IVA esposta nei giustificativi di spesa;
    f) il rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato e di cumulo, della normativa antimafia, ove applicabile, e degli altri presupposti previsti per l'erogazione di sovvenzioni pubbliche.
5. La concessione disposta sulla base delle dichiarazioni del richiedente è subordinata all'esito favorevole delle verifiche preliminari di cui al comma 3 e non attribuisce il diritto all'erogazione che avverrà solo previa presentazione della documentazione comprovante i requisiti e le spese dichiarati. Il provvedimento di concessione indica espressamente tale condizione.
6. Restano fermi i controlli successivi all'erogazione, anche a campione, previsti dalla legge e dalle presenti disposizioni.

ART. 10 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO E RINUNCE

1. Il procedimento ha avvio dalla data e dall'ora risultanti dalla ricevuta di avvenuta consegna della PEC contenente la domanda. In considerazione delle esigenze di celerità del procedimento, la comunicazione di avvio è effettuata in forma collettiva mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale della Regione. L'avviso indica l'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento, il responsabile del procedimento, il termine di conclusione, le modalità per prendere visione degli atti e ogni altro elemento previsto dalla l.r. 19/2007. La pubblicazione sostituisce la comunicazione individuale ai richiedenti e produce i relativi effetti dalla data indicata

nell'avviso.

2. Le domande sono istruite progressivamente secondo l'ordine cronologico risultante dalle ricevute di avvenuta consegna, senza attendere la scadenza del termine previsto per la loro presentazione. Il procedimento relativo a ciascuna domanda si conclude entro il 31 dicembre 2026.
3. Il richiedente può rinunciare mediante comunicazione trasmessa all'indirizzo PEC della struttura competente. La rinuncia presentata prima della concessione comporta l'archiviazione della domanda; se presentata dopo la concessione o dopo l'erogazione, comporta la revoca e il recupero delle somme dovute.

ART. 11 - ISTRUTTORIA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la regolarità e la completezza della domanda, il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi, l'ammissibilità dell'investimento e delle spese, il rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.
2. Per gli investimenti non ancora realizzati o per le spese non ancora sostenute, la spesa ammissibile è determinata sulla base del preventivo allegato alla domanda ed è limitata all'importo ivi indicato, fermo restando il successivo riconoscimento della sola spesa effettivamente sostenuta, pagata e ritenuta ammissibile. Per gli investimenti già realizzati o per le spese già sostenute, la spesa ammissibile è determinata sulla base dei giustificativi di spesa e di pagamento conformi a quanto previsto dall'articolo 13. La struttura competente verifica in ogni caso la pertinenza e la funzionalità dei beni e delle spese rispetto all'investimento ammesso.
3. Le irregolarità formali o le carenze documentali sanabili sono oggetto di soccorso istruttorio nei limiti consentiti dalla normativa. Non sono sanabili la mancanza della sottoscrizione, la presentazione oltre il termine, l'assenza sostanziale dell'investimento o dei requisiti alla data prevista dalla legge.
4. La struttura competente può effettuare sopralluoghi preventivi o richiedere chiarimenti e documenti integrativi. Il richiedente provvede entro il termine assegnato, pena l'inammissibilità quando la carenza impedisca la conclusione dell'istruttoria.
5. Sulla base delle risultanze istruttorie, il responsabile del procedimento adotta il provvedimento di concessione.

ART. 12 - REALIZZAZIONE, VARIANTI E RENDICONTAZIONE

1. L'investimento deve essere completato e rendicontato entro il 30 giugno 2027. Entro tale termine il beneficiario trasmette all'indirizzo PEC della struttura competente, in formato PDF, la seguente documentazione:
    a) la richiesta di liquidazione;
    b) una relazione finale sintetica sugli investimenti realizzati;
    c) i giustificativi di spesa fiscalmente validi e aventi valore probatorio equivalente, recanti una descrizione idonea a ricondurre la spesa all'investimento ammesso;
    d) la documentazione attestante i pagamenti relativi ai giustificativi di spesa rendicontati, disposti da un conto corrente intestato o cointestato al beneficiario e recanti elementi idonei a collegare ciascun pagamento al corrispondente giustificativo di spesa;
    e) i titoli, le autorizzazioni e le dichiarazioni di conformità o regolare esecuzione richiesti dalla normativa applicabile;
    f) un prospetto riepilogativo delle spese e una dichiarazione aggiornata sugli altri aiuti pubblici riferiti ai medesimi costi.

2. Le varianti che modificano la tipologia, la localizzazione, la funzionalità o il quadro economico dell'investimento sono comunicate mediante PEC, anche contestualmente alla richiesta di liquidazione, e sono valutate dalla struttura competente ai fini della loro ammissibilità. Le varianti non possono determinare un aumento del contributo concesso né alterare le finalità e la funzionalità dell'investimento. Le variazioni non sostanziali e le minori spese possono essere riconosciute in sede di liquidazione alle medesime condizioni.
3. Il contributo liquidabile è rideterminato sulla base della spesa effettivamente sostenuta, pagata e riconosciuta ammissibile. Non sono riconosciuti aumenti del contributo rispetto all'importo concesso. Se la spesa ammissibile rendicontata è inferiore a quella approvata, il contributo è proporzionalmente ridotto.
4. All'esito favorevole delle verifiche sulla rendicontazione e dell'eventuale sopralluogo, il responsabile del procedimento dispone la liquidazione del contributo in un'unica soluzione, eventualmente rideterminato sulla base delle spese effettivamente sostenute, pagate e riconosciute ammissibili.

ART. 13 - GIUSTIFICATIVI DI SPESA E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Ai fini delle presenti disposizioni, per giustificativi di spesa si intendono le fatture e gli altri documenti contabili fiscalmente validi aventi valore probatorio equivalente. I giustificativi di spesa relativi agli investimenti ammessi a contributo riportano almeno:
    a) il numero e la data di emissione;
    b) la natura e la quantità dei beni acquistati, oppure la descrizione delle opere o delle prestazioni eseguite;
    c) l'intestazione al beneficiario, con indicazione del relativo codice fiscale, nel caso di proprietari non conduttori o della partita IVA, nel caso di imprese;
    d) il Codice unico di progetto (CUP), se attribuito, oppure, fino alla sua attribuzione, il riferimento alla legge regionale e all'articolo in base ai quali è concesso il contributo.
2. I giustificativi di spesa sono integralmente pagati entro il termine stabilito per la rendicontazione mediante un conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al beneficiario. Non sono ammessi pagamenti in contanti, mediante compensazione tra crediti e debiti o effettuati da soggetti diversi dal beneficiario.
3. Al fine di assicurare la tracciabilità delle operazioni finanziarie connesse alla realizzazione dell'investimento sono ammesse le seguenti modalità di pagamento:
    a) bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria (Ri.Ba.) o altra modalità bancaria equivalente. Per ciascun giustificativo di spesa il beneficiario produce la ricevuta dell'operazione, recante gli estremi del beneficiario del pagamento, l'importo, la data, la causale e il riferimento alla fattura o al documento pagato, unitamente all'estratto conto o ad altra documentazione rilasciata dall'intermediario che attesti l'effettivo addebito. Per le operazioni disposte mediante home banking sono prodotti la contabile dell'operazione e l'estratto conto dal quale risulti l'avvenuto addebito. I bonifici e le altre operazioni bancarie effettuati successivamente all'adozione del provvedimento di impegno al beneficiario devono riportare il CUP nella causale;
    b) modello F24, limitatamente ai contributi previdenziali, alle ritenute fiscali e agli oneri sociali direttamente riferibili alle spese ammesse. In sede di rendicontazione il beneficiario produce copia del modello F24 e la relativa ricevuta telematica dell'Agenzia delle entrate o altra attestazione dell'avvenuto pagamento. Il modello F24 presentato successivamente all'adozione del provvedimento di impegno deve riportare il CUP nel campo disponibile per l'indicazione degli elementi identificativi, ove tecnicamente consentito dalle modalità di

compilazione applicabili. In caso di compensazione mediante modello F24, il beneficiario produce la documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta estinzione dell'obbligazione e la riferibilità dell'importo alla spesa ammessa.

4. L'assenza del CUP nei giustificativi di pagamento non determina l'inammissibilità della spesa qualora il pagamento sia stato effettuato prima dell'adozione del provvedimento di impegno o prima della comunicazione del CUP al beneficiario.
5. Qualora un unico pagamento riguardi più documenti di spesa, il beneficiario allega un prospetto che consenta di individuare l'importo riferibile a ciascun documento. Qualora un documento di spesa sia pagato in più soluzioni, sono prodotte le attestazioni relative a ciascun pagamento.

ART. 14 - DISCIPLINA EUROPEA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO E CUMULO

1. Il contributo è concesso, laddove applicabile, ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, come da ultimo modificato dal regolamento (UE) 2024/3118 della Commissione, del 10 dicembre 2024.
2. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a un'impresa unica attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non può superare euro 50.000 nell'arco di tre anni. Se il contributo determina il superamento del massimale residuo, esso è concesso entro tale limite; in assenza di disponibilità, la domanda non è ammessa.
3. I contributi sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche aventi a oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo non superi il costo effettivamente sostenuto. Il beneficiario comunica mediante PEC ogni ulteriore aiuto richiesto o ottenuto anche dopo la concessione.

ART. 15 - CONTROLLI

1. La struttura competente effettua controlli amministrativi e, ove necessario, sopralluoghi sugli investimenti e sulla veridicità delle dichiarazioni, sia prima della liquidazione sia successivamente.
2. I controlli successivi sono effettuati su un campione non inferiore al 5 per cento dei beneficiari, individuato mediante estrazione casuale e analisi del rischio, nonché in tutti i casi in cui sorga un ragionevole dubbio sulla spettanza del contributo o sul rispetto degli impegni.
3. Il beneficiario rende disponibili i beni e la documentazione richiesta entro il termine assegnato. Le irregolarità od omissioni sanabili che non costituiscono falsità possono essere regolarizzate entro il termine indicato dalla struttura competente.

ART. 16 - REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Il responsabile del procedimento dispone la revoca totale o parziale del contributo e, se il medesimo è già stato erogato, il recupero nei seguenti casi:
    a) accertata non veridicità delle dichiarazioni determinanti ai fini della concessione o della quantificazione;
    b) assenza dei requisiti o inammissibilità dell'investimento o della spesa;
    c) mancata realizzazione o rendicontazione entro il termine del 30 giugno 2027;
    d) alienazione o cessione separata dall'azienda dei beni agevolati nei due anni successivi alla data di erogazione;
    e) mancato utilizzo per la monticazione, nei due anni successivi all'erogazione, degli alpeggi o

mayen oggetto di agevolazione;

f) violazione delle regole di cumulo o indebita percezione del contributo;

g) impedimento dei controlli o mancata produzione della documentazione indispensabile.

2. La revoca è parziale quando l'irregolarità riguarda una parte determinabile dell'investimento o della spesa e non incide sulla funzionalità complessiva e sui requisiti generali. Negli altri casi la revoca è totale.

3. Le somme sono restituite maggiorate degli interessi legali dalla data di erogazione. Su istanza motivata, la restituzione può essere rateizzata per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, secondo la normativa regionale vigente.

ART. 17 - SANZIONI

1. Qualora dai controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della concessione o della determinazione del contributo, il dichiarante decade dal beneficio ai sensi dell'articolo 75 del d.P.R. 445/2000. Se il contributo è già stato erogato, si procede alla revoca e al recupero delle somme indebitamente percepite, secondo quanto previsto dall'articolo 16.

2. In caso di dichiarazioni mendaci si applicano, oltre alle conseguenze di cui al comma 1, il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni previsto dall'articolo 75, comma 1-bis, del d.P.R. 445/2000 e le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo decreto e dalle altre disposizioni vigenti.

ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali sono trattati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), e paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico connessi alla gestione del procedimento di concessione, erogazione e controllo del contributo straordinario previsto dall'articolo 5 della legge, nonché all'eventuale revoca e recupero delle somme indebitamente percepite.

2. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste opera quale titolare del trattamento dei dati personali. La struttura regionale competente in materia di agricoltura è individuata quale soggetto delegato dal titolare per il trattamento dei dati nell'ambito del presente procedimento. INVA S.p.A. opera quale responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR con riferimento alle attività connesse alla gestione della piattaforma telematica utilizzata per la presentazione delle domande.

3. I dati personali oggetto di trattamento comprendono dati personali di tipo "comune" quali nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale e i dati account (username, password, indirizzi IP,).

4. I dati personali oggetto di trattamento vengono:

   a) trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità predette;

   b) raccolti e registrati per tali finalità e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di attività non incompatibili con tali scopi;

   c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente, rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.

I dati possono essere trattati in forma elettronica tramite la Piattaforma, con modalità informatiche e manuali, da parte del personale della Dipartimento agricoltura e risorse naturali, previamente autorizzato ai sensi degli artt. 4.10, 29, 32.4, GDPR, e art. 2-quaterdecies, del Codice in materia di protezione dati personali. I dati personali sono protetti da adeguate misure tecniche ed

organizzative di sicurezza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, GDPR, individuate dal Titolare per ridurre al minimo i rischi di distruzione, di modifica indesiderata, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Non viene effettuato in via diretta alcun processo decisionale automatizzato né alcuna attività di profilazione.

5. La comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento specifica che autorizzi la comunicazione. In mancanza di una norma specifica, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali connesse alle finalità per le quali è svolto il trattamento. In particolare, i dati personali potranno essere comunicati a: soggetti esterni che trattano dati come Titolari autonomi o Contitolari del trattamento, nonché, eventualmente, a soggetti che trattano i dati per conto del Titolare ai sensi dell'art. 28, GDPR, "Responsabili del trattamento", nel rispetto della normativa vigente; soggetti cui la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge e/o da normative regolamentari e/o comunitarie ovvero i soggetti che abbiano titolo ed interesse per l'esercizio del diritto di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge 241/1990, ovvero in caso di accesso civico di cui al d.lgs. 33/2013. È fatta salva, in ogni caso, la comunicazione dei dati richiesti, in conformità alla legge, dall'autorità di pubblica sicurezza, dall'autorità giudiziaria o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa, sicurezza dello stato ed accertamento dei reati, nonché la comunicazione all'autorità giudiziaria in ottemperanza ad obblighi di legge, laddove si ravvisino ipotesi di reato.
6. I dati personali saranno conservati dal Titolare per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto del principio di minimizzazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), GDPR, fatto salvo il maggior tempo necessario per adempiere ad obblighi di legge, nonché per esercitare il diritto alla difesa, anche giudiziale, dell'Ente, in ragione della natura del dato o del documento o per motivi di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri, necessità di conservazione per motivi di archiviazione storica, scientifica o statistica, previste per espressa previsione di legge, e comunque nel rispetto delle garanzie di cui all'art. 89, GDPR.
7. In ogni momento il beneficiario, in qualità di interessato, rivolgendosi al Titolare del trattamento, può esercitare i Suoi diritti, di volta in volta applicabili, così come previsto dagli articoli 15 e seguenti del GDPR, e in particolare, diritto di revoca del consenso (art. 13.2.a, art. 9.2.a), di accesso ai dati (art. 15), di rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17), di limitazione del trattamento (art. 18), di portabilità (art. 20), di opposizione (art. 21). Può altresì proporre reclami e/o segnalazioni all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità reperibili sul sito web istituzionale www.garanteprivacy.it. I diritti di cui sopra possono essere esercitati anche da chiunque abbia un interesse proprio, o agisca a sua tutela, in qualità di Suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione, ex art. 2-terdecies del d.lgs. 196/2003.
8. L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati, ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR, è pubblicata sul sito web di Regione ed è parte integrante dell'istanza per richiedere il contributo a fondo perduto.